



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
24	23/10/2025	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al "PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA - Comune di Roccarainola (NA)" - proposto dalla Regione Campania UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) - ID 1020_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;
- e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che *"Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali"* e che *"La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”;

- l. con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *“Recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4”. Aggiornamento delle “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”;*
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;*
- n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0300441 del 17/06/2025 contrassegnata con ID 1020_VINCAAPPR, la UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) della Regione Campania - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Pierluigi Lucchetti istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata relativa al *“PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA - Comune di Roccarainola (NA)”;*
- b. l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionaria dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 0304178 del 18/06/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) della Regione Campania, al Comune di Roccarainola (NA), e all’Ente Parco Regionale del Partenio, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l’avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l’avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. l’Ente Parco Regionale del Partenio con nota prot. n. 1133 del 05/09/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza con pec in pari data, acquisito al prot. reg. n. 437104 del 05/09/2025;
- f. la UOD 500725 della Regione Campania ha trasmesso integrazioni spontanee con pec del 18/06/2025;

RILEVATO che:

- a. detto piano è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/10/2025, sulla base dell’istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“L’istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull’intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:

Nella documentazione presentata per la **Valutazione d'Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare.

Considerato che:

- la richiesta di **Valutazione d'Incidenza appropriata** è stata avanzata per il progetto dal titolo: *“PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA”, proponente: Regione Campania - U.O.D. 50.07.25, istanza acquisita con prot. reg. n. 300441 del 17/06/2025;*
- la documentazione allegata all’istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente;
- l’intervento ricade in parte nella ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio”;
- dalla Carta della Natura (Ispra – Arpac 2018) sono presenti le classi Gariga a *Ampelodesmus mauritanicus*, Gariga a *Ampelodesmus mauritanicus*, Querceti a roverella dell’Italia centro-meridionale, Querceti a roverella dell’Italia centro-meridionale, Boschi a *Castanea sativa*, Querceti a cerro dell’Italia centro-meridionale, Ginestreti collinari e submontani;
- dalla cartografia allegata al Piano di Gestione della ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio” approvato con la D.G.R. b. 617 / 2024 sono presenti gli habitat: 5330 Arbusteti termomediterranei e predesertici, 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 91AA* Boschi orientali di quercia bianca, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*, 9260 Boschi di *Castanea sativa*;
- l’esecuzione degli interventi sarà eseguita in periodi al di fuori di quello di riproduzione della fauna localmente presente;
- l’intervento non comporta alterazione o distruzione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
- l’intervento non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell’integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati designati;
- l’intervento risulta coerente con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e alla D.G.R. n. 2295/2007, con le misure regolamentari previste dal Piano di Gestione della ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio”, approvato con la D.G.R. b. 617 / 2024 e con quanto previsto dal il Regolamento forestale regionale n. 3 / 207 e s.m.i.;
- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all’applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l’ambito normativo definito.

Vista la versione in minuta del P.G.F. approvata dalla U.O.D. “Ambiente, Foreste e Clima” 50.07.18. con la nota prot. reg. n. 106506 del 03/03/2025.

Visto il “Sentito” favorevole Parco Regionale del Partenio acquisito con la procedura di cui all’Art. 17 bis, c. 3 della L. 241/1990, considerato che:

- il sentito è stato richiesto al soggetto gestore Parco Regionale del Partenio con la nota di avvio del procedimento prot. reg. n. 304178 del 18/06/2025, ma ad oggi ancora non risulta rilasciato;
- l’Ufficio Speciale Advocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull’art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 e, nello specifico, sull’applicabilità dell’art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90 (silenzio/assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al “sentito”;
- secondo il parere dell’Ufficio Speciale Advocatura Regionale - Staff 60 01 93, essendo decorsi i 60 giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, previsti dalle Linee guida

e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania di cui alla D.G.R. 280/2021 per il rilascio del parere di screening

- il sentito di cui all'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 si intende quindi acquisito ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del soggetto gestore, rimangono permanentemente in capo allo stesso.

Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dal progetto dal titolo: *"PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA"*, *proponente*: Regione Campania - U.O.D. 50.07.25, istanza acquisita con prot. reg. n. 300441 del 17/06/2025;

pertanto si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono:

1. **Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE-13)**
 2. **Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE-14)**
 3. **Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE-15)**
 4. **Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE-16)**
 5. **Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE-17/RE-19)**
 6. **Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE-18)**
 7. **Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:**
 - a) **divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*;**
 - b) **in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta. (RE-20)**
- **gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, gli abbattimenti di alberi andranno sospesi tra il primo aprile e il 31 luglio;**

- rispettare le seguenti disposizioni previste all'art. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
 - salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
 - tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
 - rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
 - rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
 - prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
 - rilasciare, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
 - non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;
- sottoporre a specifica procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi previsti nel Piano di Gestione Forestale diversi dai tagli colturali e indicati come "Miglioramenti fondiari", oppure a Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA integrata con procedura di Vinca;
- comunicare l'inizio dei lavori alla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro e al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
- gli interventi previsti dovranno essere in ogni caso subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana 'Partenio-Vallo di Lauro' e dalla U.O.D. 50.07.25 "Agricoltura urbana e costiera" (ex S.T.P. di Napoli) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

- b. l'esito della Commissione del 02/10/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato alla UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) della Regione Campania con nota prot. reg. n. 0503296 del 06/10/2025;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 02/10/2025, relativamente al “*PIANO GESTIONE FORESTALE loc. ROCCARAINOLA - Comune di Roccarainola (NA)*” proposto dalla UOS 207.00.00 (EX UOD 50.07.25) della Regione Campania, con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono:
 - 1.1. Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE-13);
 - 1.2. Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE-14)
 - 1.3. Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE-15)
 - 1.4. Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE-16)
 - 1.5. Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE-17/RE-19)
 - 1.6. Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.),

è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE-18)

1.7. Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*;
 - b) in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta. (RE-20)
- gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, gli abbattimenti di alberi andranno sospesi tra il primo aprile e il 31 luglio;
 - rispettare le seguenti disposizioni previste all'art. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
 - salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
 - tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
 - rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
 - rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
 - prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
 - rilasciare, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
 - non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*;
 - sottoporre a specifica procedura di Valutazione di incidenza tutti gli interventi previsti nel Piano di Gestione Forestale diversi dai tagli colturali e indicati come "Miglioramenti fondiari", oppure a Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA integrata con procedura di Vinca;
 - comunicare l'inizio dei lavori alla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro e al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
 - gli interventi previsti dovranno essere in ogni caso subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
 - è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana 'Partenio-Vallo di Lauro' e dalla U.O.D. 50.07.25 "Agricoltura urbana e costiera" (ex S.T.P. di Napoli) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del piano con il piano esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti allo stesso.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale e all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. al proponente UOS 207.00.00 (EX UOD 500725) della Regione Campania;
 - 6.2. al Comune di Roccarainola (NA),
 - 6.3. all'Ente Parco Regionale del Partenio;
 - 6.4. alla UOS 207.03.02 (EX U.O.D. 50 07 18) della Regione Campania;
 - 6.5. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 6.6. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO